

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione

È costituita con sede in 20148 Milano, via Rubens 23, l'associazione denominata "MANUIA Policies for Happiness", in forma di associazione non riconosciuta (di seguito, *breviter*, l'"Associazione").

Le finalità e le attività dell'Associazione si svolgono nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed internazionale.

Art. 2 – Principi ispiratori

L'Associazione è libera, apartitica, aconfessionale, senza scopi di lucro, con contenuti e struttura democratici e trasparenti.

Essa promuove l'ampliamento, nel tempo e nello spazio, della felicità degli esseri umani, mediante l'azione personale, spontanea e gratuita dei propri associati e tramite le attività descritte all'art. 5.

Nello specifico, l'Associazione definisce la felicità come la piena realizzazione delle relazioni interpersonali, atte a migliorare la qualità della vita collettiva, a combattere l'isolamento individuale, a desiderare un futuro migliore. In tal senso, l'Associazione ritiene che la politica possa creare le condizioni per una felicità collettiva e facilitare il singolo a cogliere la propria felicità individuale dal suo originale punto di vista.

L'Associazione considera la felicità come chiave di riproposizione delle priorità di governo nazionale e locale, di riprogettazione delle strategie per il benessere delle persone nella società e nelle organizzazioni, di rilettura dei bisogni della nostra società.

Nelle sue attività, l'Associazione intende mantenere un approccio scientifico, facendo riferimento a indicatori del benessere riconosciuti dalla comunità scientifica e adottati da istituzioni politiche democratiche nazionali e sovranazionali.

Inoltre, l'Associazione si attiene a principi di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa, e promuove al suo interno una modalità organizzativa inclusiva, che consenta a ciascuno di esprimere al meglio le proprie potenzialità e di "vivere" appieno i principi ispiratori e le finalità dell'Associazione.

Art. 3 – Sede ed uffici

L'Associazione ha la propria sede legale in 20148 Milano, Via Rubens 23 e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sull'intero territorio nazionale e internazionale.

La sede può essere trasferita con delibera dell'Assemblea degli associati.

Le riunioni delle Assemblee degli associati, del Consiglio Direttivo e, se previsti, degli organi di controllo e di garanzia, possono svolgersi sia presso la sede dell'Associazione, sia altrove nel Comune di Milano nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 11.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare le convocazioni delle Assemblee degli associati in un luogo sito fuori dal Comune di Milano, purché in Italia, ed in tal caso il termine di preavviso sarà raddoppiato.

Art. 4 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 – Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la felicità degli individui nella società e nelle organizzazioni, migliorando la qualità della vita collettiva, mediante la realizzazione di iniziative culturali e attività formative finalizzate a divulgare i principi della felicità pubblica come criterio orientatore dell'azione politica, economica e sociale, nonché l'elaborazione di progetti e proposte indirizzate ad enti, sia pubblici che privati, che desiderano fare propri tali principi mediante azioni istituzionali e/o l'adozione di modelli organizzativi.

Per la realizzazione dei propri fini, l'Associazione potrà tra l'altro svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- attività culturali e formative: realizzazione di iniziative culturali quali conferenze, letture, dibattiti, svolgimento di attività formative;
- attività editoriali (redazione di articoli, saggi, newsletter);
- attività sociali.

L'Associazione si propone di diventare un punto di riferimento culturale e strategico per la realizzazione di programmi, progetti e modelli organizzativi orientati ad implementare il benessere e la felicità degli individui.

L'Associazione potrà instaurare contatti ed una proficua collaborazione con le altre associazioni, con altri organismi ed enti pubblici e privati, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale, e con tutte le istituzioni che perseguono analoghe finalità.

L'Associazione può aderire ad associazioni di II livello e/o di livello maggiore.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente, fermo restando che, in ogni caso, tali attività non potranno essere prevalenti rispetto all'attività istituzionale.

Art. 6 - Ammissione degli associati

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici o privati (in tal caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dalla persona giuridica o dall'ente, a seconda dei casi) che ne condividano gli scopi, le finalità istituzionali e che si impegnino a rispettarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

La domanda di adesione deve essere redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, contenente la dichiarazione dell'aspirante associato di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.

La domanda di adesione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale delibera su di essa a maggioranza assoluta.

L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste. L'ammissione di un nuovo associato è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Avverso la delibera di diniego di ammissione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all'Assemblea degli associati, entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego medesima. L'Assemblea degli associati si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima adunanza utile.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo associato, nei successivi 30 (trenta) giorni, dovrà versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli appartenenti all'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori: i promotori dell'Associazione in quanto intervenuti all'atto costitutivo della stessa;
- Associati Ordinari: coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può inoltre riconoscere le seguenti qualifiche:

- Associati Sostenitori: coloro che, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Associazione, contribuiscono economicamente alle sue attività;
- Associati Onorari: coloro che hanno reso particolari e significativi servizi all'Associazione, le persone fisiche e/o giuridiche che prestano prestazioni professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti a favore dell'Associazione.

Tutti gli associati, a qualunque categoria appartengano, hanno diritto di voto in assemblea se sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale purché iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel libro degli associati.

Tutti gli associati, eccetto quelli onorari, sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali fissate per ciascun anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee degli associati e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali del Consiglio Direttivo e degli organi di controllo e di garanzia, se costituiti, ed eventualmente estrarne copia a propria cura e spese, di eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 18, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto durante l'Assemblea degli associati, direttamente o per delega nel rispetto dei limiti di cui all'art. 11, gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale di iscrizione e che siano iscritti da almeno 6 (sei mesi) nel libro degli associati.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso senza oneri per l'associato ed i casi previsti dal successivo art. 9 dello Statuto.

Gli associati possono in qualsiasi momento recedere dalla posizione ricoperta nell'Associazione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte, l'impossibilità di ripetere i contributi versati e l'esclusione di qualunque diritto sul patrimonio della Associazione.

Art. 8 - Obblighi degli associati

Gli associati devono rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo, in tutta la loro interezza.

Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa al momento dell'ammissione e poi annualmente, come previsto dal successivo art. 19 dello Statuto.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza prevista. L'associato moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel libro degli associati;
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può decidere con la maggioranza assoluta dei propri membri l'espulsione del singolo associato per i seguenti motivi:

- grave e reiterata inosservanza delle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- danni morali e/o materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in contrasto con gli interessi, gli scopi e i principi ispiratori dell'Associazione;
- l'aver riportato condanne penali, in via definitiva, di particolare gravità o, comunque che presuppongono l'accertamento di condotte in contrasto con i principi dell'Associazione;
- altri motivi di particolare gravità che evidenzino l'incompatibilità dell'associato con lo spirito ed i principi ispiratori dell'Associazione.

Qualora l'associato espulso rivesta una carica sociale, egli decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo, devono essere motivate e comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r.

L'associato espulso potrà appellarsi all'Assemblea degli associati, mediante l'invio di apposita comunicazione motivata, a mezzo raccomandata a.r., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla delibera di espulsione. L'Assemblea delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile. La

decisione dell'Assemblea degli associati dovrà essere motivata e comunicata all'interessato con raccomandata a.r.

La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

L'associato che intende recedere dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso al momento della espressione della volontà di recesso medesimo, purché la relativa comunicazione sia stata effettuata almeno 30 giorni prima del 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico.

Tutti i membri degli organi sociali devono essere associati dell'Associazione.

La durata degli organi sociali è di 2 (due) anni rinnovabili.

Articolo 11 – Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel libro degli associati.

E' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea degli associati nomina un presidente dell'adunanza.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea degli associati e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente stesso. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede

dell'Associazione e può essere consultato da ciascun associato che può anche estrarne copia, a propria cura e spese.

L'Assemblea degli associati si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso e di quello preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente o il Consiglio Direttivo devono convocare l'Assemblea degli associati se almeno 1/10 (un decimo) degli associati ne fa richiesta.

L'Assemblea degli associati, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea degli associati è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria degli associati sono adottate a maggioranza semplice degli associati presenti.

L'Assemblea degli associati, riunita in sessione ordinaria:

- elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- approva i programmi dell'attività da svolgere;
- individua altre attività da svolgere per il perseguimento degli scopi dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- ratifica alla prima seduta successiva eventuali provvedimenti di competenza dell'Assemblea degli associati adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- discute e delibera sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi con voto palese, previo deposito dei medesimi presso la sede sociale n. 15 (quindici) giorni precedenti all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- delibera sugli appelli formulati da coloro la cui richiesta di adesione all'Associazione non è stata accettata dal Consiglio Direttivo o dagli associati espulsi.

L'Assemblea degli associati, in sessione straordinaria, viene convocata:

- ogni qualvolta lo richiama il Presidente dell'Associazione;
- qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria degli associati è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati con diritto di voto. L'Assemblea degli associati, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:

- proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e conseguente nomina di un liquidatore e devoluzione del patrimonio dell'Associazione stessa, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è convocata con avviso agli associati mediante lettera semplice, fax o messaggio di posta elettronica, o anche mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Associazione, almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- la data, l'ora e la sede della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea degli associati;
- un modello per l'eventuale delega a terzi, che debbono essere esclusivamente associati aventi diritto al voto;
- l'ordine del giorno.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria degli associati, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno 6 (sei) mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Il voto può essere esercitato per delega scritta, nei limiti di cui al presente articolo. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario, che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Ciascun associato è autorizzato a ricevere un numero di deleghe rapportato al numero degli aventi diritto al voto:

- sino a 500 associati, al massimo tre deleghe, numero di voti validamente esercitabile: 4 voti;
- oltre i 500 associati, al massimo cinque deleghe, numero di voti validamente esercitabile: 6 voti.

Le delibere assembleari debbono essere trascritte nel libro delle Assemblee degli associati.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 2 (due) anni, possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima riunione il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione tra i propri membri.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito del Consiglio Direttivo sostituirli nominando un associato per cooptazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea degli associati convocata successivamente alla nomina per cooptazione. I sostituti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni (a mero titolo esemplificativo: verrà nominato il primo degli esclusi, poi il secondo) e cesseranno il loro mandato contestualmente ai restanti membri del Consiglio Direttivo.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure ogni qualvolta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei componenti. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione attraverso uno dei mezzi stabiliti per la convocazione dell'Assemblea degli associati. In caso di urgenza il Consiglio

Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno dell'Assemblea degli associati. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno della riunione.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza avere alcun diritto di voto, gli associati o e/o persone estranee all'Associazione, le quali tuttavia non possono essere presenti al momento della votazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei voti, purché siano presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del primo.

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli associati o di altri organi e comunque riguardi l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In particolare, compete al Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- delegare determinati compiti e poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- eseguire le delibere dell'Assemblea degli associati e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività dell'Associazione e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività dell'Associazione;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea degli associati per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre ed approvare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il giorno 30 del mese di aprile successivo alla chiusura di ciascun esercizio;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- compiere operazioni economiche in nome e per conto dell'Associazione per spese di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dall'Assemblea degli associati;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti associati;
- deliberare l'espulsione degli associati, ai sensi dell'art. 9 che precede.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea degli associati, dura in carica 2 (due) anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'Associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente ha le seguenti responsabilità ed i poteri rappresentativi connessi al loro assolvimento:

- presiedere le riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, determinandone l'ordine del giorno e curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede dell'Associazione, al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti gli associati e l'eventuale estrazione di copia;
- verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'Associazione medesima;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati;
- compiere operazioni economiche a nome per conto dell'Associazione per spese di importo massimo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 14 – Vicepresidente

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni di quest'ultimo saranno svolte dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza semplice.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca senza indugio l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Articolo 15 – Segretario

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi membri, il Segretario dell'Associazione. Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività.

In particolare, i compiti del Segretario sono:

- la redazione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea degli associati, ordinaria e straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso in cui siano istituiti;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea degli associati e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata dei registri dell'Associazione;
- in mancanza del Tesoriere, la riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;

- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

Articolo 16 – Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi membri, il Tesoriere dell'Associazione. Egli è il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione ad essi sottesa, curare la gestione della cassa dell'Associazione e il pagamento delle spese sostenute dalla stessa, riscuotere le quote associative, proporre al Consiglio Direttivo l'entità della quota associativa (che dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli associati).

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

Art. 17 - Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico, composto da personalità che si sono distinte per rilevanza professionale, accademica, culturale, nominate dal Consiglio Direttivo, in numero da 5 a 15.

Al Comitato Scientifico spetta il compito di dare i pareri richiesti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo in ordine a materie per le quali il Comitato Scientifico stesso abbia specifica competenza tecnica.

Art. 18 – Requisiti di eleggibilità

Sono requisiti di eleggibilità alla carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo e per la permanenza in carica, le medesime condizioni richieste per la nomina di amministratore di società di capitali e di non essere compromessi in questioni che in ogni modo possano indurre discredito sull'Associazione.

Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno un anno solare.

Sono eleggibili alla carica di Presidente gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno due anni solari.

Nei primi due anni di vita dell'Associazione i requisiti di eleggibilità si intendono posseduti dagli Associati Fondatori.

Art. 19 - Quota associativa

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere. Essa non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di

associato, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, espulsione o morte dell'associato rimane in proprietà dell'Associazione.

Gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli associati, non possono essere né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'Associazione.

Art. 20 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative ed eventuali maggiori contributi degli associati;
- contributi, elargizioni, donazioni e lasciti degli associati o di terzi;
- eventuali proventi delle attività dell'Associazione;
- avanzi di gestione.

In ogni caso, è esclusa la possibilità di distribuzione di avanzi di gestione o di utilità agli associati.

Art. 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea degli associati il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo, nonché la relazione di missione, con l'obbligo di distinguere le poste di bilancio relative alle attività istituzionali dell'Associazione da quelle risultanti dalle eventuali, e secondarie, attività commerciali.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli associati, affinché ciascun associato possa prenderne visione. La richiesta di copie è a spese del richiedente.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria degli associati, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea degli associati provvede, altresì, alla nomina di un liquidatore da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre associazioni o enti aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione, o a fini di pubblica utilità.

Ogni decisione in merito sarà assunta dall'Assemblea degli associati con la delibera di scioglimento.

Art. 23 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea degli associati, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun associato al momento dell'adesione all'Associazione.

Art. 24 - Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto a Milano, il 30 gennaio 2018.

